

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CADORNA, PIASENTI e OTTOLENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

#### Riordinamento dell'Opera nazionale combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di normalizzare un importante settore della vita economica nazionale, manifestando nel contempo, sul piano sociale, la sensibilità del Paese per i legittimi diritti delle categorie combattentistiche, ha portato i proponenti del presente disegno di legge a considerare ormai non più procrastinabile il riordinamento su basi democratiche e funzionali, dell'Opera nazionale combattenti.

L'Ente, creato con decreto luogotenenziale n. 1970 del 10 dicembre 1917, articolo 5, e decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, numero 55, ebbe assegnato lo scopo di « concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese ». E l'azione assistenziale ai combattenti si univa al fine della ricostruzione del Paese con il valido concorso del loro lavoro.

L'Opera nazionale combattenti ebbe personalità giuridica; al suo governo fu preposto un Consiglio d'amministrazione che, per il Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, fu di 9 membri, portati poi con Regolamento 31 dicembre 1923, n. 3258, a 15, 12 dei quali scelti previo parere del Comitato centrale dell'Associazione nazionale combattenti. Con

il citato Regolamento del 1919 le funzioni dell'Opera combattenti prendevano l'azione nel campo agrario, sociale e finanziario; queste attività dovevano contribuire a tradurre in atto il principio informatore dell'Ente, nato per essere « un valido strumento di ricostruzione nazionale e di riforme sociali, operante attraverso le forze del lavoro dei reduci, singoli o associati in cooperative ».

Il Regolamento del 1923 mantenne inalterati i fini istituzionali dell'Opera, ma la sottopose alla vigilanza del Capo del Governo. Il terzo Regolamento, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ed attualmente in vigore, modificò i concetti costitutivi dell'Opera, precisando che essa aveva lo scopo di concorrere allo sviluppo economico ed al migliore assetto sociale del Paese « provvedendo principalmente alla trasformazione fondiaria delle terre ed all'incremento della piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione... ». Limitati i compiti dell'Istituto, se ne paralizzò l'effettiva funzionalità, circoscrivendo i poteri del Consiglio d'amministrazione entro limiti puramente consultivi — il che entrava nella prassi amministrativa della ditta-

tura — ed estromettendone per di più le rappresentanze combattentistiche.

Tale situazione favorì l'adozione di provvedimenti che, francamente, non possono non definirsi improvvidi, ingiustificabili, disastrosi, quali furono denunciati e documentati da uno dei proponenti, il 3 luglio 1952 alla Camera, e, prima, dagli onorevoli Beneditini e Rivera, e poi dal senatore Marconcini, e dagli onorevoli Pietrosanti, De Meo, Cimenti, Moro Francesco.

Se quest'andazzo potrebbe avere, non certo una giustificazione, ma una qualche spiegazione da un attenuarsi delle necessità dei combattenti proporzionato all'allontanarsi dagli eventi che suggerirono la creazione dell'Opera, esso non può che vigorosamente deplorarsi, ove si consideri la situazione determinata nel secondo dopoguerra, caratterizzata dalla presenza di enormi masse di ex combattenti, partigiani, internati, reduci, le cui esigenze sociali avrebbero potuto e dovuto trovare, sia pure parzialmente, accoglimento e risoluzione in un'Opera combattenti sensibile a tali gravissimi problemi.

Oggi, nonostante le assicurazioni, più o meno generiche, fornite di volta in volta dai Ministri componenti, il regresso dell'Opera continua, come lamentava un altro dei proponenti del presente disegno di legge nella seduta del Senato del 16 ottobre 1958.

Non si vede dunque come poter salvare e valorizzare quanto ancor rimane dell'ingente patrimonio dell'Opera, se non con una iniziativa di legge che ripristini sostanzialmente, nello spirito che ne animò le leggi istitutive, le sue possibilità assistenziali, so-

ciali, addestrative ed economiche. Si pensi che il suo patrimonio immobiliare — (aziende agrarie ed immobili urbani) — può valutarsi a 10 miliardi; a circa 2 miliardi ammontano i crediti verso lo Stato, per danni di guerra. Dall'Opera dipende l'« Ente riforma per la Campania », con sede a Napoli; ad essa fa capo il « Consorzio nazionale delle cooperative fra reduci », che esegue lavori per conto dell'« I.N.A.-Casa »; essa, poi, partecipa al capitale della Banca nazionale del lavoro; ha circa 800 dipendenti (200 alla sede centrale di Roma); e 300 sono gli impiegati dell'« Ente riforma per la Campania ».

Questi dati possono bastare a dare una idea delle notevoli disponibilità dell'Istituto e dell'ampiezza delle sue attuali possibilità d'azione; esso, a parte l'interesse delle centinaia di dipendenti, riflette quello di molte migliaia di famiglie coloniche e di assegnatari, operai, artigiani, cooperatori; ed ha quindi vaste possibilità di intervento in ogni parte d'Italia ed in vari settori del lavoro.

Nè, d'altra parte, deve ritenersi che, stranamente, per ben 14 anni, i diretti interessati si siano acquetati alla situazione qui presentata, chè il problema, oltrechè in sede parlamentare, è stato spesso trattato dalle organizzazioni combattentistiche; in ordine di tempo, l'ultimo loro convegno nazionale si è svolto su questo tema l'8 luglio 1959 a Palazzo Barberini. I proponenti ritengono quindi di interpretare un'esigenza comune a milioni di ex combattenti, partigiani, reduci, internati, nel sottoporre all'esame benevolo del Senato il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È abrogato il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, all'oggetto « Approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

**Art. 2.**

La rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci dalla prigionia, internati, ex combattenti, mutilati, famiglie dei caduti, partigiani, compete alle Associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

**Art. 3.**

L'Opera nazionale combattenti è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio

dei ministri, che ne coordina l'attività, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale per quanto a ciascuno di propria competenza.

**Art. 4.**

Il Regolamento che disciplina la rappresentanza e le funzionalità dell'O.N.C. sarà stabilito entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, di concerto fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e le Associazioni combattentistiche interessate, già costituite in Comitato nazionale d'intesa.

**Art. 5.**

È abrogata qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare contraria o incompatibile con le norme di cui ai precedenti articoli.